

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 159 in data 19-01-2021

OGGETTO : PROROGA DEI TERMINI, PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019, PER LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ULTIMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE MISURE STRUTTURALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/20.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1576 in data 13 novembre 2017 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto e la deliberazione richiamata al precedente paragrafo che proroga l’incarico al 30 giugno 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in ultimo modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (PSR 14-20), approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015)7885 dell'11/11/2015, C(2017)1297 del 17/02/2017, C(2017)5110 del 14/07/2017, C(2017)7519 dell'08/11/2017, C(2018)2851 del 03/05/2018 e C(2018)5985 dell'11/09/2018 e C(2019)3850 del 17/05/2019, C(2020) 3457 del 20/05/2020 e C(2020) 6160 del 02/09/2020, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;

considerato che la Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale, individuata quale Autorità di Gestione del PSR 14-20, conformemente a quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013, è responsabile dell'attuazione e della corretta gestione del programma in questione;

richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, della durata di sei mesi;

preso atto che la Commissione europea con Comunicazione (2020/C 340 I/01) ha prorogato, fino al 30 giugno 2021, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

preso atto che la Commissione europea, con Decisione C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020, ha autorizzato la proroga del regime ombrello statale di cui agli articoli da 54 a 61 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020;

preso atto che la Commissione europea, con Decisione C(2020) 9152 del 16 dicembre 2020, informa di non sollevare obiezioni nei confronti delle proroghe dei regimi di aiuto, ritenendole compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE);

preso atto che i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le conseguenti ordinanze del Presidente della Regione hanno imposto restrizioni agli spostamenti delle persone e disposto la sospensione di svariate attività lavorative, generando ritardi nella realizzazione di interventi compresi quelli finanziati ai sensi del PSR 14-20;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2498/2020 con il quale è stata concessa ai beneficiari delle misure strutturali del PSR 14/20, una proroga di mesi 6 per l'ultimazione e la rendicontazione degli interventi delle operazioni con scadenza naturale entro il 31 dicembre 2020;

dato atto che con Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020." lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

considerato che il perdurare dell'emergenza e le ulteriori misure restrittive, assunte dal governo al fine di contenere gli effetti della pandemia, hanno influito sui tempi di realizzazione degli investimenti oggetto di contributo;

ritenuto pertanto, in accordo con i Dirigenti delle Strutture responsabili dell'attuazione degli interventi (SRAI), di concedere l'ulteriore proroga di sei mesi per l'ultimazione e la rendicontazione degli investimenti, a valere sulle misure strutturali del PSR 14-20, i cui termini sono previsti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, con l'esclusione di coloro che hanno già usufruito della proroga ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 2498/2020;

dato atto che il presente provvedimento dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

DECIDE

1. di disporre, per cause di forza maggiore legate all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, l'ulteriore proroga di sei mesi per la presentazione della documentazione relativa all'ultimazione e rendicontazione degli interventi delle misure strutturali del PSR 14-20, il cui

termine per la rendicontazione e l'ultimazione degli investimenti è compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;

2. di dare atto che la proroga di cui al punto 1 non è concessa a coloro che hanno già usufruito della proroga ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 2498/2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi e non comporta spese a carico del bilancio regionale.

L'Estensore
Martina NORBIATO

Il Dirigente
Alessandro ROTA

ALESSANDRO ROTA

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 20/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO